



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 612/15/CONS

**ARCHIVIAZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ
TELERADIO DIFFUSIONE BASSANO S.R.L. (ESERCENTE L'EMITTENTE
TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE "RETE VENETA") PER LA PRESUNTA
VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28
E DELL'ARTICOLO 6 DEL CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE
(D.M. 8 APRILE 2004)**

(Trasmissione: "Incontri di Rete Veneta" dell'8 giugno 2015)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 5 novembre 2015;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*";

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica*";

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante "*Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali*";

VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, recante il Codice di autoregolamentazione di cui all'art. 11-*quater*, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28;

VISTA la delibera n. 165/15/CONS del 15 aprile 2015, recante "*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali, fissate per il giorno 31 maggio 2015*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 88 - Serie Generale del 16 aprile 2015;

VISTE le note del 18 e 26 giugno 2015 (prot. n. 50562 e n. 52613) e dell'8 e 16 luglio seguenti (prot. n. 55374 e n. 57402), con le quali il Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto ha inviato, dopo la conclusione della campagna elettorale, gli esiti istruttori e i supporti audiovisivi relativi al procedimento avviato d'ufficio in ordine alla violazione dei principi del pluralismo informativo nella trasmissione "*Incontri di Rete Veneta*" dell'8 giugno 2015, irradiata dall'emittente televisiva locale



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

“Rete Veneta”, in relazione al turno di ballottaggio del 14 giugno 2015 tra i due candidati Sindaci del Comune di Venezia, Felice Casson e Luigi Brugnaro.

In particolare, il Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto *“sebbene sia stato accertato, in esito all’invio delle predette controdeduzioni dell’interessato, attraverso la visione delle registrazioni del programma in questione, che il contestato squilibrio informativo in realtà è riferito a un Messaggio autogestito a pagamento (MAP, di cui agli articoli 5 e 6 del codice di autoregolamentazione (DM 08/04/2004), recante la dicitura prevista dal comma 10 articolo 6... ha ritenuto di sottoporre la suesposta inedita questione, nel suo complesso, all’AGCOM”*, in considerazione *“della durata del messaggio stesso, pari a 1 ora e 55 minuti”*, in quanto l’Osservatorio di Pavia - che svolge l’attività di monitoraggio per conto del Comitato medesimo - ha considerato la trasmissione *“Incontri di Rete Veneta” “rientrante nella categoria programma di informazione, anziché in quella di messaggio politico autogestito a pagamento”*;

VISTA la memoria del 19 giugno 2015 (prot. n. 50998), con la quale l’emittente televisiva “Rete Veneta” ha evidenziato, in sintesi, quanto segue:

- la rilevazione di cui al *report* di monitoraggio non corrisponde in alcun modo alle totalità delle trasmissioni realmente andate in onda, né, in particolare, a quelle che possono essere prese correttamente in considerazione ai fini del monitoraggio medesimo;
- infatti, come risulta *per tabulas*, i dati relativi al minutaggio riferiti alla presenza dei candidati Sindaci Luigi Brugnaro e Felice Casson nei servizi radiotelevisivi informativi del Tg Rete Veneta (edizione Venezia), nel periodo dal 1 giugno al 12 giugno 2015, rilevano una parità quasi assoluta, per un ammontare complessivo - nelle quattro edizioni giornaliere - di sessanta minuti e ventiquattro secondi per l’uno, e di sessantadue minuti per l’altro candidato;
- il dato del monitoraggio contestato tiene conto dei messaggi autogestiti a pagamento che non possono essere tenuti in considerazione fra le trasmissioni dell’emittente televisiva; pertanto, c’è stato un chiaro errore di fatto, suscettibile di ridondare in un evidente difetto di istruttoria, oltre che in un altrettanto grave errore di diritto;
- tale errore è palesemente dipeso dal carattere irragionevolmente selettivo del monitoraggio, che pare aver preso in esame trasmissioni del tutto ultronee, avendo all’evidenza considerato, impropriamente, anche spot elettorali a pagamento, chiaramente segnalati con l’apposita dizione richiesta dalla legge;
- d’altra parte, mai alcuna segnalazione o rimostranza è giunta da parte dei candidati interessati o dalle loro liste, a dimostrazione dell’assenza di qualsiasi comportamento scorretto; pertanto, ritenendo che l’emittente televisiva “Rete Veneta” non abbia in alcun modo commesso violazioni, si chiede l’archiviazione del procedimento;

VISTA la successiva nota del 13 luglio 2015 (prot. n. 56494), con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto ha inoltrato - su indicazione dell’Autorità del 13 luglio 2015 (prot. n. 56300) e ai fini della qualificazione del programma - la richiesta del registro dei programmi relativo al periodo precedente,



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

concomitante e immediatamente successivo alla campagna elettorale comunale 2015, a cui l'emittente televisiva "Rete Veneta" ha dato riscontro con la comunicazione del 16 luglio seguente (prot. n. 57377);

VISTA la nota del 24 settembre 2015 (prot. n. 68428) con la quale l'emittente televisiva "Rete Veneta" ha fornito ulteriori integrazioni ed osservazioni, evidenziando, in particolare, che:

- l'emittente televisiva ha sempre gestito il proprio programma di informazione *talk show* "Focus" (in onda in prima serata dal martedì al venerdì) nel rispetto della più assoluta *par condicio*;
- per quanto riguarda la fase elettorale di ballottaggio del Comune di Venezia, nel momento in cui i soggetti politici erano solo due (i candidati Sindaci Luigi Brugnaro e Felice Casson) e al fine di recuperare risorse economiche in una fase di difficile congiuntura, è stato offerto ad entrambi i candidati uno spazio per messaggi politici autogestiti a pagamento nell'ambito del contenitore "Incontri di Rete Veneta";
- tale contenitore non ha una collocazione fissa nel palinsesto dell'emittente ed è destinato a interviste e redazionali a pagamento; all'offerta commerciale ha aderito solo il candidato Sindaco Luigi Brugnaro;
- in assenza di regolamenti sulle modalità di realizzazione e sulla durata dei messaggi autogestiti a pagamento, è stata utilizzata la forma dell'intervista con *sms* del pubblico, ma è sempre apparsa in sovraimpressione la scritta "Messaggio Politico Autogestito a Pagamento";

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 11-*quater* della legge 22 febbraio 2000, n. 28, le emittenti radiofoniche e televisive locali devono garantire il pluralismo attraverso la parità di trattamento, l'obiettività, l'imparzialità e l'equità nella trasmissione sia di programmi di informazione, sia di programmi di comunicazione politica;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 9, comma 1, della delibera n. 165/15/CONS, nei programmi di informazione, come definiti dall'art. 2, comma 1, lett. b), del Codice di autoregolamentazione, quando vengono trattate questioni relative alle consultazioni elettorali, le emittenti radiofoniche e televisive locali devono assicurare l'equilibrio tra i soggetti politici secondo quanto previsto dall'art. 11-*quater* della legge n. 28 del 2000 e dal citato Codice di autoregolamentazione;

CONSIDERATO che, a norma dell'art. 4 del Codice di autoregolamentazione, nei programmi di informazione le emittenti locali devono garantire il pluralismo attraverso la parità di trattamento, l'obiettività, l'imparzialità e l'equità;

CONSIDERATO, inoltre, che a norma dell'art. 3 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 "I messaggi (autogestiti) recano la motivata esposizione di un programma o di una opinione politica [omissis] non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario";



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

CONSIDERATO in particolare che l'art. 2, lett. d), del Codice di autoregolamentazione definisce il messaggio autogestito a pagamento come *“ogni messaggio recante l'esposizione di un programma o di una opinione politica, realizzato ai sensi dei successivi articoli 6 e 7”*;

CONSIDERATO che la trasmissione oggetto di segnalazione non appare in astratto riconducibile al genere “messaggio politico a pagamento” in quanto risulta priva delle caratteristiche a tal fine richieste dalla normativa di riferimento: segnatamente sotto il profilo della durata, sebbene la legge non fissi un limite massimo di durata per i messaggi autogestiti a pagamento, questa comunque deve essere funzionale allo scopo perseguito vale a dire l’*“esposizione di un programma o di una opinione politica”*;

CONSIDERATO inoltre che il messaggio politico autogestito a pagamento non deve essere tale da eludere il dettato normativo in materia di “comunicazione politica” e di “informazione” anche sotto il profilo delle concrete modalità di realizzazione: nel caso di specie, la presenza del conduttore, la discussione di temi a valenza politica, l'intervento del pubblico sembrano configurare gli elementi tipici del programma di informazione come definito dall'art. 2, comma 1, lett. b), del citato codice di autoregolamentazione;

RITENUTO, per le ragioni esposte, che la trasmissione oggetto di segnalazione non sia riconducibile alla fattispecie dei messaggi politici autogestiti a pagamento come disciplinati dal citato codice di autoregolamentazione;

PRESO ATTO delle osservazioni formulate dalla società Teleradio Diffusioni Bassano S.r.l. nelle proprie memorie;

CONSIDERATO che l'esame del registro dei programmi acquisito in atti conferma l'unicità della trasmissione oggetto di segnalazione, la quale è stata realizzata proprio in ragione del ballottaggio dei due candidati a Sindaco di Venezia e che, pertanto, tale fattispecie non si è ripetuta fuori del periodo elettorale;

TENUTO CONTO della collaborazione prestata dalla suddetta Società allo svolgimento della fase istruttoria e dell'impegno assunto nel senso di assicurare il rispetto della normativa in materia di *par condicio* anche in relazione agli aspetti evidenziati nel corso del presente procedimento;

CONSIDERATO, sotto il profilo della parità di accesso al mezzo televisivo, che l'emittente televisiva “Rete Veneta” ha garantito, secondo quanto documentato dal competente Comitato, un sostanziale e complessivo equilibrio informativo tra i due candidati Sindaci nell'intero periodo elettorale e segnatamente nel turno di ballottaggio;

CONSIDERATO che la segnalazione della fattispecie *de quo* e l'acquisizione della relativa documentazione istruttoria necessaria per la conclusione del procedimento è avvenuta dopo la fine della campagna elettorale, circostanza che priva di efficacia



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

l'adozione delle misure riparatorie previste dall'art. 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28;

RITENUTO per le ragioni esposte di non applicare alcuna delle misure previste dal citato art. 10 della legge n. 28 del 2000 e di richiamare l'emittente "Rete Veneta" al più rigoroso rispetto delle norme in materia di *par condicio* elettorale con specifico riferimento ai profili evidenziati nel caso in esame;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

- di archiviare il procedimento per le ragioni di cui in premessa;
- di richiamare l'emittente televisiva "Rete Veneta" al rispetto delle regole e dei principi in materia di messaggi politici elettorali a pagamento, secondo le indicazioni espresse in motivazione, nei periodi di svolgimento delle campagne elettorali.

Il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla società Teleradio Diffusione Bassano S.r.l., esercente l'emittente televisiva "Rete Veneta", ed è trasmessa al competente Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 5 novembre 2015

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE *ad interim*
Antonio Perrucci